



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

165/2014
Dicembre/8/2014 (*)
Napoli 18 Dicembre 2014

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n° 23100 del 30 Ottobre scorso, ha statuito che in caso di irreperibilità relativa al destinatario la notifica della cartella di pagamento si perfeziona con il ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di deposito presso la Casa Comunale.

Con l’ordinanza n° 23100 del 30 ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha (ri)confermato che **l’omessa spedizione della raccomandata contenente l’avviso di deposito presso la Casa Comunale della cartella di pagamento non sana la notifica neanche nell’ipotesi in cui il contribuente fosse venuto a conoscenza dell’atto in altra modalità.**

Nel caso di specie impugnato per Cassazione, il Tribunale di Torre Annunziata aveva rigettato l’opposizione proposta da Equitalia S.p.a. avverso il provvedimento del Giudice dell’Esecuzione, che aveva dichiarato la nullità dell’atto di pignoramento per invalidità della relativa notificazione.

Il Tribunale aveva ritenuto che Equitalia S.p.a. non avesse fornito la prova dell’avvenuta notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non avendo depositato in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata inviata al destinatario, debitore esecutato.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3/2010, si era già espressa in merito alle notifiche ex art. 140 c.p.c. dichiarando l’illegittimità

costituzionale dell'articolo 140 nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionava per il destinatario con la sola spedizione della raccomandata informativa anziché con il ricevimento della stessa.

L'annosa questione riguardante le notifiche nei casi di irreperibilità del destinatario assume una valenza fondamentale in quanto è necessario comprendere da quando bisogna considerare valida e perfezionata la notifica della cartella, per poter calcolare, da tale data (c.d. "*dies a quo*"), i termini entro i quali fare opposizione alle cartelle stesse.

A tal fine, è necessario distinguere fra "**irreperibilità relativa**" e "**irreperibilità assoluta**" del contribuente.

1. Nelle ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente è applicabile soltanto l'art. 140 c.p.c., che testualmente dispone: "*Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente [persone di famiglia, addetti alla ricezione, portiere dello stabile, vicino che accetti], l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e **gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento***".
2. Nelle ipotesi di irreperibilità assoluta del contribuente è applicabile, invece, soltanto l'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/73, che testualmente dispone, nella specifica materia fiscale: "*quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione **non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente**, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, **si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione***" (a seguito delle modifiche inserite dall'art. 174, comma 4, del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, a decorrere dal 1° gennaio 2004).

Pertanto, per i Giudici del Palazzaccio, nel caso in esame riguardante un'irreperibilità relativa, la sola ed unica procedura per la notifica da seguire è la seguente:

→ Deposito della copia dell'atto presso casa Comunale;

→ Affissione dell'avviso del deposito sulla porta di residenza del destinatario;
→ Invio di una raccomandata al destinatario in cui gli viene comunicato che l'atto è stato depositato presso la Casa Comunale.

L'*iter* suddetto deve essere rigorosamente rispettato, dato che tutti e tre i punti sopra menzionati, hanno caratteristiche essenziali e, come tali, condizionano l'efficacia giuridica della notifica stessa (*cfr.* Corte di Cassazione sentenza n.359/2002).

In *nuce*, **i Giudici di Legittimità con l'ordinanza in commento, hanno (ri)confermato quanto statuito già con la sentenza n° 258/2012 e, dunque, che la notifica della cartella di pagamento è da considerarsi perfezionata – in caso di irreperibilità relativa - a norma dell'art. 140 c.p.c.**

Per l'effetto, spetterà ad Equitalia S.p.a. la dimostrazione di aver ottemperato a quanto previsto dalla legge, gravando sull'Agente della riscossione l'onere di allegare l'avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito ex. art. 140 c.p.c..

Il mancato assolvimento di tale onere comporta la "inesistenza" della notifica che è insanabile, pur se il contribuente abbia proposto ricorso avverso l'atto impositivo.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT